

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 659

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DE LORENZIS**

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età

Presentata il 24 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge n. 113 del 1992, che ha introdotto l’obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato al fine di incentivare gli spazi verdi urbani.

La legge è già stata modificata dalla legge n. 10 del 2013 che, tuttavia, per un verso, ne ha limitato il campo di applicazione, prevedendo l’obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, per un altro verso, ne ha ampliato il campo di applicazione, estendendo l’obbligo anche in caso di adozione di un minore.

Inoltre, con le modifiche del 2013 si è inteso rendere tale obbligo più effettivo prevedendo termini e modalità più puntuali. Nello specifico, i comuni devono fornire informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bambino e sul luogo in cui è stato

piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni. In particolare, è stato istituito il bilancio arboreo del comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del sindaco « due mesi prima della scadenza naturale del mandato ».

In termini più generali, la legge n. 10 del 2013 introduce norme a tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata nazionale dell’albero, celebrata il 21 novembre, che punta a « perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della

qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani». In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni, con le regioni e con il Corpo forestale dello Stato (ora Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri) la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale. Tale aspetto è da ritenere educativo, in quanto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche relative alla salvaguardia delle risorse fitogenetiche, nonché di promuovere una cultura arborea sostenibile e di conservazione delle diversità biologiche, aumentando in tal modo la consapevolezza di quanto gli alberi siano fondamentali per la vita dell'uomo e per tutto l'ecosistema.

Sul rispetto della normativa è stato previsto che vigili il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una serie di compiti e relativi poteri sostanzialmente di monitoraggio e di tipo consultivo.

Tuttavia, pur nel tentativo di promuovere una visione prospettica di tutela e di valorizzazione ambientale attraverso lo sviluppo degli spazi verdi urbani, le misure previste appaiono ancora insufficienti, evocando l'urgenza di un'estensione del campo applicativo e un più efficiente controllo sulle azioni degli enti competenti, nonché promuovendo l'ottemperanza degli obblighi mediante un sistema di incentivi e il subentro di istituzioni sovraordinate che possano esercitare poteri sostitutivi.

Non si può più rimandare un ripensamento di specifiche politiche di salvaguardia considerando che la qualità della vita è in evidente decadimento.

Per questo, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede anche la piantumazione per la perdita precoce di un cittadino di età inferiore a 50 anni, che non può che rivelare il peggioramento delle

condizioni di salubrità del nostro Paese; per tale ragione la piantumazione di un nuovo albero è la manifestazione di un monito per la cittadinanza, ma soprattutto per i rappresentanti delle istituzioni locali che sono garanti della salute dei propri concittadini.

Infatti, i dati in merito alla natalità e alla mortalità del nostro Paese non sono confortanti. Secondo i dati del bilancio demografico della popolazione residente diffusi dall'ISTAT a giugno 2018 e relativi al 2017, è proseguita la diminuzione della popolazione residente già riscontrata nei due anni precedenti. Al 31 dicembre risiedevano in Italia 60.483.973 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari all'8,5 per cento dei residenti a livello nazionale (10,7 per cento al Centro-nord, 4,2 per cento nel Mezzogiorno). Complessivamente nel 2017 la popolazione è diminuita di 105.472 unità rispetto all'anno precedente. E' continuata la discesa del numero dei nati iniziata nel 2008. Già a partire dal 2015 si è sceso sotto il mezzo milione e nel 2017 si è registrato un nuovo record: sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 458.151 bambini, nuovo minimo storico dall'unità d'Italia. La diminuzione delle nascite è di oltre 15.000 unità rispetto al 2016 (-3,2 per cento) e quasi di 120.000 negli ultimi nove anni. Il calo si registra in tutto il territorio italiano ma è più accentuato al Centro (-5,3 per cento rispetto all'anno precedente).

Purtroppo anche i dati sulla mortalità confermano tendenze negative: i decessi, alla luce delle rilevazioni ISTAT già citate, sono stati quasi 650.000, circa 34.000 in più rispetto al 2016, proseguendo il generale trend di crescita rilevato negli anni precedenti dovuto all'invecchiamento della popolazione. Già nel 2016, da un'analisi delle tavole di mortalità pubblicate dall'ISTAT, i decessi in età compresa tra quaranta e cinquanta anni sono stati 1213, sommando uomini e donne, per cui si avrebbe un notevole incremento della piantumazione che focalizzerebbe ancora di più l'attenzione su queste preoccupanti tendenze alla mortalità precoce.

L'articolo 1 intende altresì superare la limitazione della previsione dell'obbligo di piantumazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo tale obbligo a tutti i comuni che hanno più di 5.000 abitanti, perché risulta più coerente con l'obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientali migliori.

Pertanto l'obbligo si estenderebbe a circa 1.720 comuni italiani, comportando un notevole aumento dello sviluppo del verde pubblico urbano e, di conseguenza, avrebbe effetti positivi sul tasso del consumo di suolo e sulla sua qualità.

Infatti, attività antropiche e scelte di uso non sostenibili comportano un aumento del consumo di suolo con conseguente perdita irreversibile di preziose risorse ambientali e di funzioni ecosistemiche, influenzando negativamente sull'equilibrio del territorio, sui fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione, sui processi di desertificazione, sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del paesaggio.

Il rapporto del 2018 elaborato dall'ISPRA sul « Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici » evidenzia un aumento del consumo di suolo di circa 5.200 ettari, una cifra spaventosa che continua a crescere sempre più. Tra nuove infrastrutture e cantieri, il rapporto citato registra l'invasione di aree protette e di quelle a pericolosità idrogeologica, sconfinando anche all'interno di aree vincolate per la tutela del paesaggio, soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove il cemento ricopre ormai più di 350.000 ettari, circa l'8 per cento della loro estensione totale (dato superiore a quello nazionale di 7,65 per cento). La superficie naturale si assottiglia di altri 52 chilometri quadrati negli ultimi 365 giorni: come si è evidenziato in occasione della presentazione del medesimo rapporto, è come se si costruisse un'intera piazza Navona ogni due ore. Il tutto si combina con il brusco cambiamento climatico e con il rischio idraulico e geologico, con drammatiche conseguenze in termini di perdite di vite umane e di danni materiali.

Di conseguenza la limitazione del consumo del suolo e la sua valorizzazione, anche a mezzo di nuove piantumazioni di verde pubblico, si impongono per le loro ripercussioni sociali, economiche e ambientali. Negli ultimi 100 anni, la superficie forestale nazionale è pressoché raddoppiata, raggiungendo gli 11 milioni di ettari, oltre un terzo del territorio nazionale, così segnando un primo passo importante per la salvaguardia del capitale naturale e per le economie del territorio su cui insistono le foreste; non mancano tuttavia le minacce, tra cui gli incendi, che nel 2017 hanno colpito 150.000 ettari, soprattutto nel Sud e nelle isole.

Ma questa deve essere la via scelta: la limitazione del consumo di suolo e la sua valorizzazione.

Un'azione amministrativa virtuosa e sollecita rispetto a queste istanze deve essere ammessa a godere di benefici premianti delle azioni poste in essere, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, che introduce il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge n. 113 del 1992. È inoltre opportuno che i criteri di ripartizione delle somme siano stabiliti dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, nell'ambito dei poteri consultivi e di monitoraggio attribuiti allo stesso dalla legge.

L'articolo 2 specifica, mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 2 della legge n. 113 del 1992, il criterio di selezione della tipologia delle essenze da scegliere, che devono appartenere unicamente alle specie autoctone del relativo territorio per la valorizzazione e la tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità.

Tale messa a dimora, come indica l'articolo 3, deve avvenire nella zona urbana e non extraurbana, privilegiando aree particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi che abbiano recato nocumento all'ambiente.

L'articolo 4, ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico primario allo sviluppo del verde pubblico, intende arricchire la previsione del bilancio arboreo annuale con l'inserimento non solo degli alberi piantati in seguito a una nascita o a

un decesso precoce, ma anche di quelli tagliati o eradicati, così da rendere evidente la valutazione ponderata sullo sviluppo del verde.

In questo senso, del resto, si pone l'ulteriore previsione dell'indicazione del luogo di piantumazione e della ragione per la quale si effettua un intervento sul verde pubblico: in ordine alla piantumazione, occorre indicare se essa sia dovuta a una nuova nascita o a un precoce decesso e, per il taglio e l'eradicazione, se siano dovuti, a titolo esemplificativo, a ragioni di sicurezza pubblica urbana ovvero a malattia, decadimento o morte dello stesso albero.

Infine si prevede la pubblicazione del bilancio arboreo annuale nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione comunale nella sezione « Amministrazione trasparente », sub sezione « Informazioni ambientali », in ottemperanza agli obblighi puntuali posti dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 2013, troppo spesso ignorati. Ne deriva, oltre all'applicazione in generale del citato decreto legislativo, quella, in particolare, dell'articolo 5 relativo al diritto

che la richiesta di accesso civico non debba essere motivata e sia gratuita.

In tal modo s'intendono garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali assicurando al contempo adeguati livelli di informazione ambientale.

A tale fine si prevede, altresì, che i dati contenuti nel bilancio arboreo confluiscono su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e siano disponibili come dati di tipo aperto definiti ai sensi della lettera *l-ter*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Infine, l'articolo 5 prevede che, poiché la piantumazione di un albero deve assumere caratteri di concretezza e imperatività, le amministrazioni inadempienti o inerti siano assoggettate all'intervento di tipo sostitutivo del prefetto, quale ente più vicino ai bisogni dei cittadini, che dispone le misure adeguate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, le parole: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti » e dopo le parole: « di ciascun minore adottato » sono inserite le seguenti: « nonché di ogni cittadino residente deceduto di età inferiore a cinquanta anni ».

2. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. L'adempimento dell'obbligo di porre a dimora un albero di cui al comma 1 costituisce criterio di premialità nell'attribuzione e nella ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La tipologia delle essenze scelte deve appartenere esclusivamente alle specie autoctone del relativo territorio a tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità ».

ART. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è premesso il seguente periodo: «I comuni provvedono a eseguire la messa a dimora delle piante in zone urbane, privilegiando quelle particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi».

ART. 4.

1. All'articolo 3-*bis*, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «il numero degli alberi piantati» sono inserite le seguenti: «e di quelli abbattuti, tagliati o sradicati» e dopo le parole: «del mandato stesso,» sono inserite le seguenti «indicando il luogo di piantumazione e la ragione dell'intervento eseguito,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«2-*bis*. Il bilancio arboreo di cui al comma 2 del presente articolo deve essere pubblicato, entro il 30 maggio di ogni anno, nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Informazioni ambientali", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I relativi dati confluiscono su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati devono essere resi disponibili in formato dei dati di tipo aperto definiti ai sensi della lettera *l-ter*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è inserito il seguente:

«ART. 3-*ter*. – 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti

locali, in caso di inadempienza, il prefetto, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di piantumazione degli alberi alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1 nonché di pubblicazione del bilancio arboreo di cui all'articolo 3-*bis*, interviene disponendo le misure adeguate ».



18PDL0023660